

Sarebbe opportuno, da parte della famiglia, scegliere la scuola anche sulla base del suo P.O.F. (Piano dell'Offerta Formativa) e del suo P.A.I. (Piano Annuale per l'Inclusività), dove sono esplicitate le risorse per il processo d'inclusione degli alunni con B.E.S.. Una volta effettuata la scelta, per attivare il sistema di inclusione scolastica, che prevede l'attuazione da parte dell'Istituto di tutte le misure possibili per far fronte a ogni situazione di B.E.S. (Bisogni Educativi Speciali), è necessario che, in sede di iscrizione (ovvero entro la fine del mese di febbraio se non diversamente indicato da circolare ministeriale), il genitore del bambino con disabilità alleggi, ai documenti di prassi, l'attestazione di situazione di handicap (ovvero la certificazione compilata dalla commissione della Asl che accerta lo stato di handicap ai sensi della legge n. 104/1992) e la diagnosi funzionale del figlio/a. Dopo aver effettuato domanda, l'Asl dovrà effettuare un accertamento entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta e dovrà documentarlo con la redazione di un verbale di individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap; esso verrà poi trasmesso ai genitori/tutori del minore cosicché possa depositarlo presso l'istituzione scolastica.

Dopo aver ricevuto la necessaria documentazione, la scuola stabilirà la sezione di inserimento dell'alunno/a con disabilità e valuterà l'assegnazione di un insegnante di sostegno e di eventuali assistenti; per la formazione delle classi, si dovrà attenere a quanto previsto dal D.P.R. n.81 del 20 marzo 2009 che prevede un tetto massimo di alunni di 20 in tutte le prime classi dove sia presente almeno un alunno con disabilità (laddove ciò abbia un'esplicitata motivata necessità). Se la famiglia ritiene vi sia stata una violazione, può inoltrare diffida ai Dirigenti Scolastici e inoltrarne copia per conoscenza all'Ufficio Scolastico Regionale e al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, intimando un ricorso al TAR. La tutela giudiziaria contro le discriminazioni a causa di disabilità in tutti gli ambiti di vita (incluso, quindi, quello scolastico) è stata infatti ufficialmente riconosciuta con la legge N. 67/2006.

Fondamentale a tale scopo è la stesura del PEI (Piano Educativo Individualizzato), che indica:

- gli obiettivi educativi e didattici
- gli strumenti, le strategie e le modalità per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo
- le risorse umane necessarie a realizzare gli obiettivi
- Le modalità di verifica dei criteri di valutazione per misurarne il progressivo raggiungimento
- gli strumenti per l'effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti
- Le modalità di coordinamento degli interventi previsti con il progetto individuale.

Il Decreto Interministeriale n. 182/2020 ha sancito l'adozione da parte del MIUR di quattro modelli di P.E.I. (infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado), ciascuno suddiviso in dodici sezioni, da compilare seguendo le indicazioni successivamente riportate.

Si dovrebbe tenere, entro il 30 giugno di ogni anno, la riunione del cosiddetto *Gruppo di Lavoro Operativo* (GLO), per decidere i vari PEI provvisori per l'anno scolastico successivo; tale incontro deve aprirsi con l'individuazione di chi scriverà il verbale dell'incontro, che vedrà indicati i motivi di tutte le decisioni prese, le eventuali dichiarazioni e richieste dei diversi soggetti (inclusa la famiglia) e ogni altro aspetto significativo della riunione. Il verbale verrà poi firmato dal presidente del G.L.O. e dal verbalizzatore. Il P.E.I. che, invece, va firmato da tutti i membri del G.L.O. e dalla famiglia e sarà reso sempre disponibile a tutti, è stilato tenendo conto delle risorse che saranno necessarie (non solo in termini di personale ma anche di sussidi didattici), degli obiettivi raggiunti man mano rispetto al percorso di inclusione svolto nel precedente anno scolastico e agli interventi e agli obiettivi in programma da settembre. È bene ricordare che tale proposta deve essere ben articolata non solo in termini di ore settimanali di sostegno didattico, di assistenza per l'autonomia e/o la comunicazione (che dovrebbero essere erogate nella misura massima possibile), ma anche in termini di motivazioni della propria proposta (anche in virtù del percorso precedente e delle esigenze legate alla pandemia in corso) e in riferimento al tipo di sostegno richiesto per ogni attività (es.: la mensa può essere un supporto materiale laddove non si abbia l'uso degli arti superiori, ma può anche

essere un supporto all'autonomia), eventuali miglioramenti nell'impossibilità del contatto, possibili difficoltà emerse durante l'anno, la diagnosi funzionale (redatta da un'Unità di Valutazione Multidimensionale territoriale accreditata secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute-ICF) e il profilo dinamico funzionale (redatto dall'unità multidisciplinare, dai docenti curricolari e dagli insegnanti specializzati della scuola con la collaborazione dei familiari dell'alunno). Nello specifico, si farà riferimento a:

- ore di sostegno didattico necessarie in considerazione delle attività e delle osservazioni sistematiche (anche dopo l'assegnazione del sostegno, comunque, il Dirigente Scolastico può richiedere ore aggiuntive in deroga per gli alunni con disabilità grave in virtù della Sent. C.Cost. 80/2010).
- ore di assistenza di base (mera assistenza materiale) non riconducibili a interventi educativi, con attenzione al rispetto di genere
- eventuali esigenze correlate al trasporto dell'alunno da e verso la scuola
- eventuali arredi speciali, ausili didattici e o informatici ecc.
- esigenze di tipo sanitario (come la somministrazione di terapia farmacologica ecc.)
- eventuali barriere e facilitatori in termini di ambiente e contesto per la pianificazione degli interventi scritti nel PEI.

Solo per quest'anno, il PEI provvisorio può anche non seguire un modello preciso (anche se già da gennaio sono pubblici i nuovi modelli contenenti anche la sezione 11 *Verifica finale/Proposte per le risorse professionali e i servizi di supporto necessari* relativa alla verifica finale e alla proposta per l'anno successivo), purché veda presente dei riferimenti alla Sezione 12 *PEI redatto in via provvisoria per l'anno scolastico successivo* dei nuovi modelli di PEI. Ciò darà modo al Dirigente Scolastico di verificare le necessità cui dover far fronte, anche tenendo presente quanto già presente nell'istituto, così da poter provvedere alle stesse fin dal primo giorno di scuola. Merita ulteriore menzione la Sezione 8, *Interventi sul percorso curricolare*: essa deve individuare per ogni materia del percorso che l'alunno/a dovrà svolgere se svolgere il programma della classe o se sarà personalizzato. A titolo informativo, le altre sezioni sono: Sezione 1 *Quadro informativo*; Sezione 2 *Elementi generali desunti dal profilo di funzionamento*; Sezione 3 *Raccordo per il progetto individuale*; Sezione 4 *osservazioni sull'alunno per progettare gli interventi di sostegno didattico*; Sezione 5 *Interventi sull'alunno: obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità*; Sezione 6 *Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori*; Sezione 7 *Interventi sul contesto per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo*; Sezione 9 *Organizzazione generale del progetto di inclusione di delle risorse*; Sezione 10 *Certificazione delle competenze con eventuali note esplicative* (assente nella scuola dell'infanzia primaria).

Nella stessa sede di elaborazione del PEI provvisorio, si dovrà procedere con la verifica finale inerente la valutazione globale dei risultati raggiunti sulla base degli elementi di verifica indicati nel PEI stesso e nel rispetto del principio di autodeterminazione (anche nel caso di un proprio modello, ci si dovrà assicurare di fare riferimento a quanto indicato nelle sezioni 5 *interventi connessi alle dimensioni per profilo di funzionamento*, 7 *interventi sul contesto* e 8 *interventi sul contesto curricolare*); inoltre, esso servirà ai fini dell'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del primo e secondo ciclo di istruzione.

A tal proposito, è bene differenziare la valutazione degli esami conclusivi del I e del II ciclo. Secondo l'art. 9 del D.P.R. n. 122/2009, per quanto riguarda il primo ciclo, l'esame può essere svolto in una o più prove differenziate in linea con gli interventi educativo-didattici previsti nel PEI, eventualmente anche

con l'ausilio di attrezzature tecniche e di sussidi didattici; se gli obiettivi non vengono raggiunti, è possibile rilasciare un attestato che certifichi i crediti formativi acquisiti che permetterà l'iscrizione agli istituti di istruzione secondaria di II grado ma non ad alcune licenze utili o alla partecipazione ai concorsi pubblici. Nel caso degli esami di conclusione del II ciclo, invece, possono sostenere prove differenziate ma al solo fine del conseguimento di un attestato di frequenza che comprovi le competenze e le abilità raggiunte; non è equivalente al diploma di Stato e, quindi, non consente l'accesso all'università o alle professioni per cui sia richiesto il diploma; esso resta comunque utile per migliorare il profilo socio-lavorativo utile per l'iscrizione nelle liste di collocamento mirato.

Nel caso di alunni uscenti, il PEI provvisorio andrà compilato ugualmente e inoltrato alla scuola di destinazione. Nel caso dei cosiddetti "nuovi casi" (alunni frequentanti la scuola ma senza certificazione ex lege 104/1992 o gli alunni che frequenteranno la scuola per il primo anno) non vi sarà la fase di verifica finale, ma bensì il PEI, in tali casi, sarà obbligatoriamente compilato, come già detto, anche nella sua Sezione 12, ovvero:

1. Intestazione e composizione del GLO, con relativi dati anagrafici e le informazioni richieste;
2. sezione 1 - Quadro informativo, da compilare con il contributo dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, al fine di fornire indicazioni sulla situazione familiare e una descrizione dell'alunno/a per cui si sta elaborando il PEI, riportando anche elementi desunti dalla descrizione di sé fornita dallo studente/essa, attraverso interviste o colloqui;
3. sezione 2 - Elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento o, in assenza di esso, dal profilo dinamico funzionale, annotando la descrizione degli elementi rilevanti alla luce dell'individuazione delle dimensioni sulle quali si interverrà, specificando quali siano da definire e quali da omettere;
4. sezione 4 - Osservazioni sull'alunno/a per progettare gli interventi di sostegno didattico: punti di forza per costruire interventi educativi e didattici rispetto alle quattro dimensioni di: relazione/interazione/socializzazione, della comunicazione/linguaggio, dell'autonomia/orientamento e della dimensione cognitiva/neuropsicologica e dell'apprendimento.
5. sezione 6 - Osservazioni sul contesto con indicazione di barriere e facilitatori: per la compilazione di tale sezione, in assenza del Profilo di Funzionamento, come si legge a pag. 22 delle linee guida, "*è possibile effettuare osservazioni sul contesto, tenendo anche conto della prospettiva bio-psico-sociale*".

Inoltre, la quantificazione delle ore settimanali dei vari sostegni sopracitati sarà effettuata ricorrendo all'impianto costruito con il Decreto 182/2020, che specifica come, per prima cosa, vada identificato il "debito di funzionamento", ossia le capacità iniziali della persona (l'ICF lo descrive come "ciò che riesce a fare la persona senza facilitatore né barriere"), il supporto per ridurre il gap iniziale per i vari domini in progetto verificando l'entità delle difficoltà nello svolgimento delle attività comprese negli stessi domini (ovviamente tenendo conto anche dei fattori ambientali implicati). Il GLO ha a disposizione delle tabelle (allegato C del decreto) che permettono di identificare facilmente le ore settimanali di sostegno didattico necessarie. Ciò non vale per le ore di assistenza per l'autonomia e/o la comunicazione, per cui non vi è un range prestabilito ma la quantificazione oraria costruita ad hoc, ricordando sempre che è l'Ente Locale a doversi adattare alle richieste della scuola e non viceversa. A tal proposito, la Sezione del PEI d'interesse è la numero 9 dove si chiede di definire se l'alunno ha dei tempi fuori dal gruppo classe e se ha un orario ridotto su richiesta della famiglia o degli specialisti sanitari.

Una volta stilati tutti i PEI dell'Istituto, raccolte le osservazioni e i pareri del GLI (Gruppo di Lavoro Per l'Inclusione) sentito il GIT (Gruppo per l'Inclusione Territoriale), viste le risorse didattiche, strumentali e strutturali presenti nell'istituto e le altre misure di sostegno presenti, il Dirigente Scolastico invierà la

richiesta complessiva dei posti di sostegno all'Ufficio Scolastico Regionale (tale numero, pertanto, sarà desunto dai PEI provvisori soprattutto nelle loro sezioni 11 o 12). È sempre compito del dirigente scolastico richiedere agli enti preposti l'assegnazione di ulteriori misure di sostegno rispetto a quello didattico al servizio di trasporto (come sostegno alla comunicazione e/o all'autonomia); di norma, ciò va fatto non più tardi di luglio per rendere i servizi fruibili fin dal primo giorno di scuola. Anche per tali servizi, è bene che l'attenzione sia centrata sulla continuità degli interventi come da auspicio dell'ex art. 14 Legge n. 328/00. Nello specifico, è il Comune di residenza a dover garantire tali servizi fino alla scuola secondaria di primo grado; per la scuola secondaria di secondo grado, invece, ciò sarà competenza della regione che può, a seconda delle realtà regionali, delegare il compito alle città metropolitane o ai comuni.

P:S.: il G.L.I. è un luogo di incontro ove progettare, favorire e collaborare all'effettiva realizzazione dell'inclusione scolastica a livello globale da parte dell'istituto (creando ambienti esclusivi e mettendo a sistema tutte le risorse umane non) attraverso il piano dell'inclusione e il supporto nell'attuazione dei PEI individuali. È presieduto e nominato dal Dirigente Scolastico e ha come membri docenti (di sostegno e non), personale ATA, specialisti provenienti dall'ASL e dal territorio, genitori ed eventuali studenti (che diventano consulenti a supporto nella definizione nell'attuazione del piano di inclusione), da rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nell'inclusione scolastica, da un Rappresentante dell'Ente territoriale competente (ai soli fini dell'assistenza di competenza degli enti locali in sede di definizione dell'utilizzazione delle risorse complessivamente destinate all'Istituto). Il GIT non è ancora operativo, ma sarà costituito per ciascun ambito territoriale provinciale (ovvero a livello delle città metropolitane) non appena sarà definita la sua composizione, le modalità di selezione dei componenti, gli ulteriori compiti attribuiti, le forme di monitoraggio del suo funzionamento, la sede, la durata.

Come già accennato, tra settembre e ottobre si dovrà fare un primo periodo di osservazione così da filare immediatamente la versione definitiva del PEI entro il 31 ottobre (anche con l'eventuale interlocuzione tra docenti della scuola di provenienza e docenti della scuola di destinazione); fa eccezione una circostanza realmente ostile come può essere un'assenza prolungata dell'alunno (ma non degli insegnanti di sostegno) che renda impossibile un adeguato periodo di osservazione. Il PEI definitivo dovrà essere compilato esclusivamente con i nuovi modelli allegati al già citato DM 182/2020, fatta eccezione per la Sezione 11 che è da compilare entro il 30 giugno. Se necessario, anche un GLO validamente costituito anche se non presente di tutti i componenti previsti (composto, quindi, dei soli docenti assegnati alle classi che siano di ruolo o supplenti) può elaborare il PEI definitivo.

Va sottolineato che, comunque, fra l'elaborazione del PEI definitivo e quella del PEI provvisorio per l'anno scolastico successivo, dovrà essere svolta almeno una verifica intermedia a cura del GLO, con gli scopi e secondo le modalità già citati.

Inoltre, si ricorda, il programma di studio non è il solo aspetto formativo della scuola. Menzione a parte, infatti, meritano le visite guidate e i viaggi d'istruzione; l'istituto scolastico dovrà tener conto delle esigenze dell'alunno/a con disabilità nell'organizzazione delle suddette esperienze. Per di più, la Circolare Ministeriale n. 291 del 14/10/1992 precisa al punto 8.7 che l'incarico di accompagnatore spetta "istituzionalmente" ai docenti e, quindi, tale obbligo resta valido anche se la scuola richiede ai genitori di accompagnare la classe, in virtù della valenza didattica del viaggio (l'insegnante, infatti, dovrebbe attivare e sviluppare le capacità di relazione e interazione del gruppo-classe con l'alunno/a con disabilità). Inoltre, la scuola è anche tenuta, dallo Schema di Capitolato d'oneri, allegato alla Nota Ministeriale n. 645/2002, a utilizzare un mezzo di trasporto accessibile e a comunicare all'agenzia di viaggio la presenza di tali necessità, affinché si possa determinare correttamente il costo del viaggio in virtù dei servizi necessari e di

un eventuale presenza di assistenti educatori culturali. Se la famiglia riterrà che il proprio figlio/a sia stato/a vittima di discriminazione indiretta (quando una disposizione/un criterio/una prassi/un atto/un patto/un comportamento apparentemente neutro mette una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone) o diretta (quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente rispetto a una persona non disabile in situazione analoga), si potrà adire il giudice ordinario anche attraverso il nuovo procedimento giudiziario avverso le discriminazioni introdotto dalla Legge n. 67/06. Nel caso in cui, invece, il disservizio provenga dall'Agenzia Turistica o dagli operatori (albergatori ecc.), si potrà fare richiesta di risarcimento per danni patrimoniali e non e attivare una segnalazione negativa, affinché altri istituti non tengano conto della stessa per future iniziative, secondo quanto previsto dalla Circolare Ministeriale n. 253/1991 al punto 8.5.

Infine va segnalato che, essendo l'insegnamento dell'educazione fisica obbligatorio ai sensi dell'art. 1 della Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione 17 luglio 1987 n. 216 Prot. n. 1771/A, l'alunno/a con disabilità è obbligato/a a partecipare alle lezioni di educazione fisica, limitatamente a quegli aspetti non incompatibili con le sue condizioni soggettive (per esempio sfruttando il cosiddetto "tandem" in cui gli allievi si compensano vicendevolmente tra diverse abilità con stimoli attrattivi oppure attraverso momenti interdisciplinari dell'insegnamento).

Tutto ciò nasce per rispettare quella che è la Convenzione Onu Sui Diritti Delle Persone Con Disabilità e, in particolare, il suo articolo 24; la CRPD impone di intervenire per garantire la piena ed effettiva fruizione di un diritto su base di uguaglianza rispetto agli altri, con i giusti supporti e sostegni che non si limitino a compensare una limitazione funzionale o corporea della persona o a dare una risposta solo al bisogno del momento ma piuttosto a permettere l'ampia e piena fruizione, anche per quanto riguarda l'accesso agli istituti scolastici. Nell'ordinamento italiano, il sistema di inclusione scolastico è rappresentato dall'art. 12 comma IV Legge 104/1992, che recita che "L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap"; non va dimenticata anche la riforma del "la buona scuola" che ha permesso di stilare il Decreto Legislativo n. 66/2017 ("Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c, della legge 13 luglio 2015, n. 107") che intima alle scuole di adottare "strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di CIASCUNO nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita", specificando, inoltre, che il PEI è parte integrante del progetto individuale di vita di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000 n.328, senza, però, esaurirlo (sent. TAR Catania n. 10/18).

Nell'ambito scolastico, infine, si ritiene rilevante sottolineare la realizzazione del progetto "Inclusi-dalla scuola alla vita" promosso dall'impresa sociale Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. L'obiettivo era sottolineare l'importanza dei *mediatori specifici* (persone e strumenti in grado di supportare gli studenti con disabilità nelle attività comuni e condivise con la comunità) cercando una sinergia tra scuola, territorio, famiglia e Progetto di Vita. Per far ciò, la scuola deve essere davvero un luogo fruibile e accessibile per tutti e, pertanto, sono indicati alle strutture gli ostacoli e le difficoltà da superare per rispondere alle esigenze educative speciali e, allo stesso tempo, per creare un sistema oltre la scuola in cui si riconoscano e si offrano opportunità educative creando una comunità educante. Anffas nazionale ha coordinato, per questo progetto, l'azione dal titolo "*Verso i diritti umani: autodeterminazione, sostegni ai processi decisionali, autorappresentanza*" che vuole attivare percorsi di sostegno ai processi decisionali, all'autodeterminazione, alla partecipazione attiva e all'autorappresentanza degli studenti con disabilità (soprattutto del neurosviluppo) con l'acquisizione e diffusione di metodi alternativi di comunicazione, con l'introduzione di metodologie innovative e pratiche e con l'utilizzo di strumenti tecnologici accessibili. A tale scopo, Anffas sta realizzando dei kit di lavoro per insegnanti/operatori, familiari e alunni (con e senza disabilità) che faranno da supporto alle attività laboratoriali e formative rivolte al personale scolastico e gli operatori del sistema di presa in carico e che riguarderanno le modalità di adeguato sostegno all'autodeterminazione e all'autorappresentanza. A tutto ciò, Anffas affiancherà percorsi di accompagnamento e supporto ai familiari degli alunni con disabilità sulle modalità per supportare i propri figli nel raggiungimento degli stessi obiettivi di cui sopra, così come farà con gli studenti con disabilità.

Per realizzare questi ambiziosi progetti, Anffas curerà la formazione di gruppi aperti, partecipati e inclusivi per sostenere e promuovere l'educazione ai diritti umani, alla cittadinanza attiva, all'autodeterminazione, all'autorappresentanza nel contesto scuola e nel contesto sociale più ampio, con attività laboratoriali/di gruppo/di peer support e attività di sensibilizzazione, il tutto sempre con un linguaggio accessibile.